

QUESTIONI MORALI E GIURIDICHE

Promessa di matrimonio

Non di rado i fidanzati traducono il loro reciproco amore in una promessa di matrimonio. E questo non per confidenza a prescrizioni giuridiche, ma perchè il loro amore abbisogna di sentirsi vincolato in perennità e continuità. La legge tuttavia favorisce la promessa nuziale, giacchè, creando una certa pubblicità al progetto del matrimonio, acconsente un facile affiorare dei possibili impedimenti.

La promessa di matrimonio impegna la fede dei fidanzati a contrarre matrimonio nel tempo fissato. Essa ha un sapore penale o restrittivo per la libertà di scelta coniugale, e deve ritenersi nulla se dubbia di diritto o di fatto (S. Congr. del Conc., 24 nov. 1781). La Chiesa si rivendica il diritto di legiferare sulla promessa, in quanto atto che dispone prossimamente al sacramento del matrimonio (Prop. 58 della cost. apost. *Auctorem fidei*, Denz. 1558; Pio IX, lett. apost. *Apostolicae Sedis; Sillabo*, prop. 74). Canonicamente è un contratto solenne: la sua validità si subordina all'esistenza di prescritte condizioni di forma. Secondo il diritto canonico (can. 1017, § 1), ogni promessa di matrimonio (sia unilaterale che bilaterale) è invalida, sia in foro interno che esterno, se non scritta e firmata dalle parti e dal parroco (od Ordinario del luogo o da due testimoni). E' noto come oggi, nel fidanzarsi o nel promettersi matrimonio, non si fa ricorso a solennità giuridiche; e tuttavia i giovani si fidanzano e si promettono reciprocamente matrimonio, anche in modi pubblicamente impegnativi. La mancata solennità giuridica declassa queste promesse, o fidanzamenti ufficiali, su un piano di sola onestà o di mero costume morale.

L'OBBLIGO CHE NASCE DA UNA PROMESSA MATRIMONIALE

Contrarre il promesso matrimonio è dovere di fedeltà, se dipende da mera promessa unilaterale; un dovere di giustizia, se fondato su una promessa bilaterale. Qualora fosse stato promesso con giuramento, l'obbligo ha pure un carattere religioso: il giuramento è elemento accessorio che sposa natura e condizione del contratto (can. 1318, § 1). In pratica i promessi sposi devono impegnarsi ad omettere, fino al futuro matrimonio, tutto quanto potrebbe recare pregiudizio al diritto dell'altro. A questa dottrina morale sembra che si oppongano sia la legge canonica che quella civile. «La promessa di matrimonio non obbliga a contrarlo nè ad eseguire ciò che si fosse convenuto per il caso di non adempimento» (art. 79 cod. civ. ital.). «*Ex matrimonii promissione, licet valida sit nec ulla iusta causa ab eadem implenda excuset, non datur actio ad petendam matrimonii celebrationem*» (can. 1017, § 3, C.J.C.). Per questa possibilità giuridica di re-

cedere arbitrariamente dalla promessa di matrimonio, dei moralisti han negato che dalla promessa bilaterale scaturisca un dovere di giustizia. Secondo P. Gasparri (*De Matrimonio*, n. 101) vi sarebbe solamente obbligo lieve di fedeltà; per F. Regatillo e M. Zalba (*Theologiae Moralis Summa*, v. III, n. 773) è impegno disgiuntivo: o contrarre matrimonio o risarcire i danni che si cagionassero col ritirarsi dagli sponsali.

Invero, sembra che queste soluzioni siano maturate più nello sforzo di giustificare le disposizioni giuridiche vigenti, che non per riflessione sulla natura della promessa matrimoniale. Non sembra comprensibile una promessa bilaterale (o contratto) che non impegni per giustizia; nè che si debba pagare i danni per mancato adempimento a promessa non vincolante in giustizia. Ma allora non è contraddittorio ammettere che si possa recedere anche arbitrariamente da un contratto solenne che vincola all'esecuzione per giustizia? Nonostante che il Codice ritenga vincolante in coscienza per giustizia la promessa bilaterale di matrimonio, per motivi di bene pubblico non ne ha assicurato giudizialmente e coattivamente la esecuzione. Il fatto di non concedere azione giudiziale in garanzia della promessa, non implica nè significa che la promessa si annulli: viene lasciata nel suo valore naturale di promessa, senza sancirla penalmente. L'esperienza ha insegnato che i matrimoni coatti hanno esito infelice: pubblicamente è meglio avere fidanzati e fidanzate che hanno subito dolorosa ingiustizia, non vendicata giudizialmente, piuttosto che si formino famiglie disgraziate (Supplem. 43, 1, ad 2). Si obietta che la libertà di accedere al matrimonio verrebbe intrinsecamente menomata o soppressa, qualora esistesse un dovere, anche solo morale, di giustizia a contrarre matrimonio. Invero, la promessa è stata formulata liberamente: l'esistente menomazione di libertà è stata creata da uno spontaneo amore desideroso di legame coniugale.

CAUSE LEGITTIMANTI ALLA ROTTURA DELLA PROMESSA

Vi sono cause che sciolgono la promessa ed altre che danno diritto alla parte innocente di recedere, sia pur in contrasto con l'altra. La promessa matrimoniale si scioglie, normalmente, per rinuncia bilaterale, per condizione esistente e non verificata, per sopravveniente vincolo di altro matrimonio, o di ordine sacro, o di professione religiosa, e probabilmente anche di un voto privato di perpetua castità. Altre cause permettono di recedere alla sola parte innocente, come: violazione di fede sponsale per fornicazione con un'altra terza persona, ingiusta e grave dilazione sul tempo stabilito al matrimonio, l'allontanarsi in lontana regione contro la volontà dello sposo promesso, mutazioni notevoli (nel corpo, animo, stato sociale o condizione economica) le quali, se fossero state conosciute prima, non avrebbero permesso di

concludere il fidanzamento. In genere, ogni fatto che possa far prevedere l'infelicità del futuro matrimonio permette di rompere la promessa.

In conclusione, mentre si può iniziare un fidanzamento con la fiducia fondata di aprirsi in vero amore, non è lecito invece fare promessa di matrimonio se non risulta già presente ed operante un amore valido per contrarre nozze. Il fidanzamento è uno schiarire a se stessi e all'altro se si ha attitudine ad una determinata unione coniugale; la promessa è invece espressione di consapevolezza circa date nozze convenienti. Per cui non è lecito rompere promessa matrimoniale se non per il sopravvenire di un nuovo fattore negativo, anteriormente non prevedibile.

Sac. TULLO GOFFI

Professore di Morale nel Seminario di Brescia

Trascrizione tardiva impossibile

Sconsolata nel 1916 contrasse matrimonio canonico con Giustino.

Non era stato possibile contrarre matrimonio civile perchè, nata in Brasile, non era in possesso dell'atto di nascita e d'altra parte il matrimonio urgeva.

Nacquero quattro figli, al civile riconosciuti come figli naturali e non legittimi. Venne però loro e giustamente imposto (perchè riconosciuti da entrambi i genitori) il cognome del padre e della madre.

Nel 1944 il marito morì, senza che, in precedenza, mai nessuno si fosse interessato di sistemare al civile la posizione familiare.

Oggi Sconsolata è in grande miseria: vorrebbe che venisse riconosciuto al civile il proprio matrimonio contratto canonicamente nel 1916 per godere della pensione (e ottenere i relativi arretrati) del marito defunto.

E' possibile?

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

La legge 27 maggio 1929 tratta questo argomento:

Art. 21 - «La trascrizione del matrimonio celebrato davanti a un ministro del culto cattolico anteriormente all'entrata in vigore della presente legge può essere disposta dalla Corte di appello *su ricorso di entrambe le parti*, con ordinanza pronunziata in Camera di consiglio, dopo di aver accertato che al tempo del matrimonio sussistevano le condizioni richieste dal Codice civile per contrarre matrimonio, e che posteriormente non siasi verificata alcuna delle circostanze indicate nel precedente art. 12.